

L'intervento La proposta di legge in discussione alla Camera

Se punire l'omofobia non aiuterà i gay

di Mauro Mellini*

■ Ma è dunque proprio necessaria una legge speciale per punire l'intolleranza nei confronti degli omosessuali? L'interrogativo è tutt'altro che astratto, di fronte alle molte riflessioni che dovrebbe imporre la proposta di legge che in questi giorni sarà discussa nell'Aula di Montecitorio che prevede aumenti di pena per i reati «commessi in ragione della omosessualità ovvero della transessualità della persona offesa...» oppure «per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa» o «per motivi... intesi come odio e discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale di una persona verso persone del suo stesso sesso, persone del sesso opposto, persone di entrambi i sessi...».

Già la confusione ed il difetto di un lessico appropriato dovrebbe essere un campanello d'allarme in ordine alla corrispondente confusione di idee che regna circa gli intendimenti dei promotori.

Ma, a parte le molte e gravi incongruenze delle proposte in discussione (manca un testo base, dato il parere contrario della Commissione), il problema di fondo è quello se convenga creare una sorta di «separatazza protettiva» dei soggetti e sancirne così la loro «diversità» sociale, che è poi l'origine di ogni intolleranza.

C'è un atteggiamento culturale, secondo cui assicurare a tutti eguaglianza di

fronte alla legge e nella protezione della legge non basti ed, anzi, sia una proposta falsa ed inefficace. È un atteggiamento forse generoso, ma quasi sempre miope e spesso controproducente, che contiene un potenziale distruttivo di quei principi di eguaglianza di cui vuole imporre il perfezionamento e la «concretezza».

I progetti in discussione contengono disposizioni allarmanti per la loro genericità ed equivocità. Da notare, innanzitutto, che l'aggravante prevista riguarda tutti i reati contro la persona commessi per motivi di omofobia e transfobia, intesi come «odio e discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale di una persona verso persone del suo stesso sesso, persone del sesso opposto, persone di entrambi i sessi». L'odio di una moglie per l'«orientamento», che scopra nel marito, per persone dello stesso sesso, che prometta in ingiurie causate dalla poco rallegrante rivelazione, comporterebbe quindi, a suo carico, anche l'aggravante prevista da questa legge. Anzi, anche l'«odio» per un «orientamento» eccessivamente pronunciato e generalizzato per persone del «sesso opposto» (insomma, la scoperta che il marito è un gran «donnaiolo») che la induca ad ingiuriarlo, meriterebbe una pena aggravata per questa specifica ed alquanto peregrina norma.

Si dirà che questi sono «casi limite» e che bisogna aver presente, invece, quelle che sono le intenzioni dei legislatori. Certo, ma una buona legge non può essere ta-

le solo per una «maggioranza» di casi ed, invece, aberrante per altri. E, se i legislatori si esprimono in modo così poco puntuale da far sì che il distillato delle loro intenzioni sia ambivalente e si presti ad applicazioni grottesche, è poco prudente che ci si affidi a queste loro intenzioni.

Vi sono poi delle singolarità, ad esempio, nel testo che la relatrice di minoranza onorevole Paola Concia proporrà come «mediazione». Tale, è la norma che vieterebbe di effettuare un giudizio di prevalenza o di equivalenza tra eventuali attenuanti (si pensi al caso della moglie che ha scoperto l'omosessualità del marito e che sia imputata di averlo caricato di ingiurie che qualche attenuante di certo la merita) con l'aggravante «dell'odio anti-omosessuale» che si intende introdurre.

Una eccezione ad un meccanismo generalmente ammesso ed applicato che farebbe lievitare in concreto a livelli sproporzionati le pene dei reati considerati.

Un'ultima notazione. Questa proposta di legge va in Aula senza un testo di base approvato dalla Commissione. Vi saranno «voti di coscienza» e, più probabilmente, di incoscienza, perché dati per astratte e spesso equivoche questioni di principio, senza considerazione dell'effettiva portata pratica di certe disposizioni, senza un «filtro» tecnico adeguato. Il che in materia penale è semplicemente deleterio.

Sarà, probabilmente una trattazione «allo sbando». Se approvata, il testo non sarà segnato. C'è poco da stare allegri.

*Avvocato

INTERROGATIVO

Perché creare una protezione che sancisce la diversità sociale degli omosessuali?

CONFUSIONE

Non c'è un testo approvato in commissione: in materia penale è un fatto deleterio